



COMUNE DI RONCOFERRARO

PROVINCIA DI MANTOVA

CODICE ENTE 10870

DELIBERAZIONE N.8

Adunanza Pubblica di Ordinaria convocazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore 20:30, presso la sala culturale Giordano di Capi in fraz. Barbasso, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ROSSI SERGIO	SINDACO	Presente
SAVI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI KATIA	CONSIGLIERE	Presente
NICCHIO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
GHIDINI MARIELLA	CONSIGLIERE	Presente
ARCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
BOTTURA DINO	CONSIGLIERE	Presente
BOCCALETTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
DONATO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BARUFFALDI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
MOSERLE GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
ROVEDA CANDIDO	CONSIGLIERE	Assente
GASAPINI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

PANSERA SANTA SONIA P

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Roberta Zirelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERGIO ROSSI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra l'argomento informando che si tratta dell'introduzione di un nuovo canone patrimoniale che accorda l'imposta su pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'occupazione di suolo pubblico.

La normativa prevede che tutte queste imposte siano convogliate nel nuovo canone ad aliquote invariate, per un principio di invarianza del gettito. Si deve, comunque, approvare il nuovo regolamento; per gli uffici è stata un'operazione di sintesi molto impegnativa.

Esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del

canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*”

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39, in data 03/11/2016;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto che in data 06/03/2021 il citato regolamento è stato illustrato alla Commissione Statuto e Regolamenti istituita dal Consiglio Comunale in data 11/06/2019 con atto n. 25, come risulta dal verbale trattenuto agli atti dell'Ufficio;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Consiglieri presenti al momento del voto

ROSSI SERGIO, SAVI SANDRO, SIMEONI KATIA, NICCHIO DAVIDE, GHIDINI MARIELLA, BOTTURA DINO, BOCCALETTI ALESSANDRO, DONATO GIOVANNI, BARUFFALDI FEDERICO, MOSERLE GIULIA GASAPINI GIANNI

Votanti n. 11 con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

- 1) di approvare il «REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.43 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare sollecita esecuzione al provvedimento e garantire la continuità delle attività dell'Ente.

Consiglieri presenti al momento del voto:

ROSSI SERGIO, SAVI SANDRO, SIMEONI KATIA, NICCHIO DAVIDE, GHIDINI MARIELLA, BOTTURA DINO, BOCCALETTI ALESSANDRO, DONATO GIOVANNI, BARUFFALDI FEDERICO, MOSERLE GIULIA GASAPINI GIANNI

Votanti n. 11 con n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
SERGIO ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Zirelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3, TUEL Dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione verrà pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del TUEL Dlgs 267/2000

li, 15-03-2021

Il Segretario Comunale
Roberta Zirelli